

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere




AOO: RMPAC1

Prot.: 0000637 del 02/02/2010

Uor: 400/C/IIdiv

Fasc: 10.4.39



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

OGGETTO: Diritto dei familiari dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri - art.2, comma1, lett. b), D.Lvo 30/2007.
Quesito.

Dei di Fusco

*Am
u
Al Vich
di Vich*

ALLA QUESTURA DI VERBANO CUSIO OSSOLA
e, p. c. AI SIGNORI QUESTORI LORO SEDI


In relazione ai quesiti posti da codesta Questura, con la nota Cat.A12/2009/Imm del 14 dicembre scorso, con la quale si richiedono chiarimenti in ordine al grado di parentela entro il quale circoscrivere il diritto di libera circolazione e soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione che siano discendenti o ascendenti, propri o del coniuge, e se l'Ufficio precedente debba provvedere alla verifica dell'effettiva convivenza tra il cittadino dell'Unione ed il familiare che afferma il suo diritto al soggiorno, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne il primo quesito, si fa osservare che l'art. 3, comma1, D. Lgs. 30/2007, non stabilisce alcuna restrizione rispetto al grado di parentela. Ne discende che gli unici limiti previsti sono quelli stabiliti all'art. 2, comma 1, lett. b, del citato decreto legislativo, concernenti in generale il legame di parentela, che deve essere diretto, si richiede, poi, per i discendenti, l'età inferiore a 21 anni oppure la condizione di "familiare a carico", mentre per gli ascendenti soltanto quest'ultima condizione.

In ordine alla problematica relativa all'eventuale verifica della convivenza tra il cittadino dell'Unione ed il familiare che esercita il diritto al soggiorno, si pone in rilievo che il D.Lvo 30/2008 non richiede la sussistenza di tale requisito, essendo sufficiente la condizione di familiare, nel senso sopra specificato, che accompagna o raggiunge il cittadino dell'Unione (vedi art.7, commi 1 e 2, citato D. Lgs.).

Fermo restando quanto sopra, si pone in rilievo che la normativa comunitaria non può essere invocata in caso di abuso o di frode. Al fine di contrastare tali fenomeni, e procedere al rifiuto od alla revoca dei diritti previsti, come nel caso, ad es. dei "matrimoni di convenienza" o altri tipi di rapporti, possono essere effettuate mirate indagini, con l'avvertenza che tali controlli non devono avere carattere di sistematicità in quanto vietati dal diritto comunitario.

Si ritiene utile sottolineare, da ultimo, che ai fini di un puntuale accertamento dei casi di frode di cui trattasi non è sufficiente fare affidamento su un solo aspetto, ma deve prestarsi attenzione a tutte le circostanze del caso individuale.



IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

Via Tuscolana 1558 - 00173 Roma

A H 8

L